

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 858-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1959

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, fu istituita una Commissione composta di sei senatori, sei deputati e sei magistrati per esprimere, entro quattro mesi dalla richiesta, il parere circa le modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, previste nei primi quattro articoli della su citata legge.

Nel disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia al Senato nella seduta del 10 dicembre 1959, si fa presente che le complesse questioni attinenti alla revisione delle circoscrizioni territoriali e a quella degli organici hanno richiesto gravose istruttorie, che non hanno consentito al Ministro della giustizia e alla Commissione consultiva di procedere nel lavoro con la

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

celerità che era stata prevista nel fissare il termine per la realizzazione delle riforme.

È stata pertanto prospettata la necessità di una proroga di sei mesi al termine originariamente stabilito per la attuazione della revisione con i provvedimenti delegati.

La vostra 2^a Commissione è stata unanime nel proporre al Senato di consentire tale proroga, come è pur stata unanime nel raccomandare alla Commissione consultiva (e conseguentemente al Ministro) di essere estremamente vigile e rigorosa nella formulazione di proposte di soppressione di uffici

giudiziari, tenendo conto che, particolarmente per le così dette zone depresse, occorre tenere in attenta considerazione la situazione dei luoghi, in modo da non rendere più grave la difficoltà, che talvolta già esiste, per i cittadini, di giungere davanti al magistrato per chiedere giustizia.

Il risparmio che può derivare da alcune eventuali soppressioni è di importanza notevolmente inferiore al vantaggio sociale che si ha nel facilitare per tutti l'opera della giustizia.

AZARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è prorogato di mesi sei.